
.....

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1

È costituita con sede in Roma l'Associazione **“AEFOR - Associazione Enti di Formazione”** di seguito indicato anche come **“AEFOR”**

SCOPI

Art. 2

La **“AEFOR”** è apolitica e non si propone finalità di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della **“AEFOR”**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 3

La **“AEFOR”** riunisce soggetti gestori di Centri di formazione professionale operanti sul territorio Nazionale che si associano mantenendo la propria autonomia. Promuove azioni di coordinamento e rappresentanza regionale e lo sviluppo di iniziative comuni, lo scambio di informazioni tra i Centri di formazione, gli Enti Locali e la Regione Lazio. Il Regolamento interno di cui agli articoli successivi definirà i criteri delle autonomie nonché gli ambiti comuni di intervento.

Art. 4

La **“AEFOR”** in autonomia o in forma di collaborazione, persegue i seguenti scopi a favore dei Centri di formazione associati:

- α) Fornire rappresentanza nelle sedi istituzionali e verso i terzi, raccogliendo le istanze dei centri di formazione associati e facendosene portavoce;
- β) Contribuire alla diffusione della conoscenza del settore della formazione in genere e del dialogo tra gli attori del sistema, favorendo la diffusione della cultura in materia e delle buone prassi regionali, nazionali ed europee.
- γ) Favorire momenti di confronto promuovendo lo scambio di informazioni e



- l'interazione progettuale tra i Centri di formazione associati e le Istituzioni competenti a livello regionale, nazionale ed europeo, per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali nel campo della formazione;
- δ) Partecipare ad eventuali commissioni, sottocommissioni e/o audizioni con le istituzioni sopra elencate, contribuendo, eventualmente, alla fase di elaborazione di normative, regolamenti e linee guida.
 - ε) Esercitare il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle politiche realizzate negli ambiti di interesse;
 - φ) Promuovere l'informazione integrata e completa sui servizi e sulle opportunità presenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo, in particolare attraverso la valorizzazione di strumenti di comunicazione istituzionale e il consolidamento delle reti esistenti;
 - γ) Promuovere e realizzare osservatori sui fabbisogni formativi e professionali, indagini, ricerche ed iniziative a supporto dei servizi formativi realizzati dai propri associati;
 - η) Rilevare e analizzare i fabbisogni formativi delle imprese relative al territorio regionale, nazionale e a specifici sistemi economici locali, filiere produttive o settori economici;
 - ι) Favorire iniziative di formazione e azioni volte a rendere rispondenti i Centri di formazione con le esigenze formative espresse dagli stakeholder come istituzioni, istituti e aziende e individuate con le attività elencate nei punti precedenti;
 - φ) Promuovere la realizzazione di progetti nell'ambito della formazione per l'ottenimento di finanziamenti da parte dei Centri di formazione associati;
 - κ) Migliorare gli standard di intervento e l'operato dei propri aderenti, promuovendo e realizzando lo sviluppo di iniziative comuni come:
 - incontri, conferenze, campagne informative, approfondimenti tematici, workshop, attività di animazione territoriale;
 - iniziative di formazione professionale e di aggiornamento per gli operatori delle proprie aderenti;
 - organizzare seminari, convegni e corsi sulle tematiche di interesse per gli aderenti;
 - λ) Promuovere, condurre e sollecitare ogni tipo di attività che risulti funzionale all'affermazione ed alla vita della "AEFOR".

Art. 5

Per la realizzazione di questi fini la "AEFOR" potrà:

- a) Accedere direttamente a finanziamenti locali, regionali, nazionali e internazionali, se non in concorrenza con i singoli associati;
- b) Raccogliere e diffondere informazioni e documentazioni su iniziative,



progetti e programmi di finanziamento/investimento, utili al raggiungimento degli obiettivi statutari o comunque di interesse per la “AEFOR” ed i suoi associati.

- c) Aderire ad altre forme associative o enti in generale con finalità analoghe per il conseguimento degli scopi statutari.
- d) Svolgere attività di rappresentanza sindacale in favore degli associati su richiesta
- e) Promuovere e realizzare corsi, convegni, seminari ed altre iniziative volte a sviluppare idee e progetti relativamente ai compiti statutari
- f) Fornire servizi di assistenza e consulenza amministrativa e organizzativa.

I SOCI

Art. 6

Possono far parte della “AEFOR” tutti gli organismi ed Enti che svolgono attività di formazione e che siano in possesso di almeno un riconoscimento/accreditamento o certificazione da parte di realtà e istituzioni simili a: Ministeri, Regioni, Fondi Interprofessionali, Enti di Certificazione Nazionali, Comunità Europea e che condividono le finalità del presente statuto.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno il diritto di usufruire dei servizi, delle attività e delle prestazioni promosse e realizzate dalla “AEFOR”.

Sono soci, per effetto di delibera del Consiglio Direttivo, i centri di formazione in regola con il pagamento della quota sociale stabilita dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera anche sulla esclusione dalla qualifica di socio, che può avvenire per morosità o comportamento in contrasto con il presente statuto, con le delibere degli organi o con gli interessi e i fini della “AEFOR”.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della “AEFOR”.

La quota sociale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 7

L'adesione alla “AEFOR” implica l'accettazione del presente Statuto, del Regolamento di cui agli articoli successivi e di ogni ulteriore norma, direttiva o delibera emanate e sancite dagli organi della “AEFOR”.



Il socio che si renda responsabile dell'inosservanza di quanto sopra si esporrà alle sanzioni previste nel dettaglio dal Regolamento.

GLI ORGANI

Art. 8

Sono organi della "AEFOR":

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo;
- g) Il Collegio dei Probiviri

L'ASSEMBLEA

Art. 9

L'Assemblea è l'organo sovrano della "AEFOR".

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti di Formazione Associati. Ogni socio ha diritto a un voto. Sono ammesse tre deleghe per socio.

Art. 10

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno a termine di legge:

- a) dal Presidente, sia direttamente che demandandone l'incombenza tecnico/burocratica alla segreteria;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei soci;
- c) su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 11

L'assemblea è normalmente convocata a mezzo di avviso scritto inviato, per posta o per via telematica, a ciascun socio, a ciascun delegato delle associazioni e a ciascun membro del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data fissata per la sua convocazione. Tale termine potrà essere ridotto della metà dal Presidente, ove sia manifesta l'urgenza della convocazione.

- α) L'avviso di convocazione dovrà riportare la data, l'ora della prima e della seconda convocazione e nel dettaglio gli specifici argomenti all'ordine del



giorno. La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di almeno due ore dalla prima.

- β) L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente. Ove risultassero assenti entrambi, la presidenza verrà assunta dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci e dei rappresentanti dei soci, inclusi quelli rappresentati per delega, aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con qualunque numero di soci e rappresentanti dei soci presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati per delega. Per proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento della "AEFOR" l'Assemblea potrà deliberare, sia in prima che in seconda convocazione e sempre a maggioranza semplice, quando almeno due terzi dei soci e loro rappresentanti siano presenti direttamente o per delega.

L'assemblea potrà essere svolta anche in video audio conferenza.

Art. 13

L'assemblea delibera circa:

- La nomina del Consiglio Direttivo;
- Il bilancio consuntivo e, se lo ritengono, quello preventivo;
- I profili generali dei programmi e delle direttive della "AEFOR";
- Gli specifici argomenti all'ordine del giorno;
- La nomina del Tesoriere
- L'eventuale nomina dei componenti dell'organo di controllo;
- L'eventuale nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- Le modifiche del presente Statuto;
- Lo scioglimento e messa in liquidazione della "AEFOR".

Della riunione dell'Assemblea deve essere redatto un verbale a cura del Presidente e di un Segretario.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti stabilito dall'Assemblea, compreso tra sei (5) e nove (9) consiglieri che restano in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.

La composizione del Consiglio Direttivo deve rispettare ove possibile il requisito della parità di genere, quindi i consiglieri devono essere in numero pari.

Nel caso che per qualsiasi causa venga meno un consigliere e vi sia la successiva cooptazione di un componente da parte del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà essere chiamata a ratificare tale cooptazione nella sua prima riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in video audio conferenza.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo, indipendentemente dagli incarichi che ricoprono, hanno pari dignità, diritti, poteri e responsabilità.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire compiti o poteri a taluno dei suoi membri in ordine all'espletamento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo assume i complessi poteri e doveri di governo della "AEFOR" e provvede:

- α) ad eleggere il proprio Presidente che ne assume la rappresentanza legale;
- β) a nominare il Vice Presidente cui è delegato il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
- χ) a nominare un Tesoriere;
- δ) a dare esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- ε) ad attuare lo Statuto;
- φ) all'amministrazione ordinaria e straordinaria della "AEFOR", alla compilazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- γ) a determinare, per ogni anno, l'ammontare delle quote di iscrizione e l'annualità associativa a carico delle Associazioni federate e di tutti i soci;
- η) ad autorizzare il Presidente o/e il Tesoriere alla tenuta di conti correnti bancari e postali;



- ι) a deliberare operazioni finanziarie e immobiliari chiaramente vantaggiose per la “AEFOR”;
- φ) a nominare eventuali collaboratori straordinari provenienti dai Centri di formazione associati o anche esterni, fissandone i compensi ove richiesti o dovuti;
- κ) a deliberare sull’ammissione di nuovi soci.
- λ) a deliberare il richiamo o la sospensione cautelativa di soci o di membri del Consiglio Direttivo, a seguito di comprovati comportamenti lesivi ai fini federativi;
- μ) a deliberare il richiamo, la sospensione o la radiazione di un socio che abbia assunto posizioni o comportamenti lesivi o contrari allo statuto e/o ai fini etici della “AEFOR”, secondo quanto previsto dal Regolamento interno;
- ν) a convocarsi tempestivamente su richiesta motivata, redatta e firmata da almeno la metà dei suoi componenti;
- ο) a riunirsi su convocazione straordinaria effettuata dal Presidente;
- π) a costituire gruppi di studio, di ricerca, di lavoro, garantendone la composizione con elementi di sicura idoneità e affidabilità professionale, anche esterni alla “AEFOR”;
- θ) a determinare l’entità degli eventuali emolumenti dovuti ai componenti del consiglio stesso, prodotti dai loro incarichi e dalle loro funzioni nella misura, nelle forme e tempi di corresponsione dettagliati dal Regolamento interno.
- ρ) a compilare e diffondere il Regolamento interno alla “AEFOR” entro sei mesi dall’approvazione di questo statuto;
- σ) a redigere relazione annuale su ogni aspetto delle attività sociali.

Art. 15

Tutti i soci e gli associati dei soci soggetti collettivi, secondo le indicazioni delle associazioni, possono accedere alla elezione a membro del Consiglio Direttivo. Titoli personali, qualifiche o meriti, professionali e/o accademici, non costituiscono ragione di preferenza.

- a) L’elezione a membro del Consiglio Direttivo ha valenza onorifica, ma le cariche ed i compiti distribuiti tra i suoi componenti possono implicare spese funzionali o correlate che restano però oggetto di preventiva valutazione e approvazione collegiale.
- b) Il rimborso ‘ad personam’ di altre spese imprevedibilmente provocate da incarichi, funzioni o missioni in cui il Consigliere si trovi impegnato, è parimenti ammissibile, anche a posteriori, ma necessariamente subordinato all’approvazione collegiale. Le spese di questo tipo dovranno tuttavia



presentare carattere assolutamente strumentale, direttamente consequenziale e proporzionale al genere ed agli eventi dell'impegno assolto.

- c) È possibile conferire ai Consiglieri un gettone di presenza per le riunioni e le convocazioni del Consiglio Direttivo. L'eventuale assegnazione di detto gettone, la sua consistenza o aggiornamento saranno definiti in sede di Regolamento interno.
- d) Alle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe;
- e) Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo vanno presentate e motivate in forma scritta al Presidente. All'atto della ratifica delle dimissioni, onde ripristinare la propria piena e totale funzionalità, il Consiglio Direttivo dovrà sostituire il Consigliere dimissionario con un sostituto indicato dalla sua Associazione di riferimento oppure, in caso di socio persona fisica, dal primo dei non eletti.
- f) Tre assenze consecutive ingiustificate implicano l'automatica e immediata decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo, da ratificare nel corso della stessa terza riunione o convocazione ignorata dal Consigliere interessato. Il Consiglio Direttivo, per ripristinare la propria piena e totale funzionalità, dovrà sostituire il Consigliere decaduto con le stesse modalità riportate nel punto E.
- g) Il Consiglio Direttivo istituirà un apposito elenco aggiornato delle assenze registrate nelle sue riunioni, convocazioni o attività, per farne oggetto di bilancio ed eventuale strumento di provvedimenti disciplinari previsti nel dettaglio dal Regolamento interno.

IL PRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente dirige la "AEFOR" e le sue attività, ne promuove le iniziative, la rappresenta ad ogni effetto e sottoscrive per essa, con la sua firma.

- a) È coadiuvato dal Vicepresidente e da lui sostituito, in caso di propria assenza o impedimento, con uguali poteri e funzioni.
- b) Convoca e presiede l'Assemblea, ne dirige i dibattiti, ne controlla la fedeltà di trascrizione sui verbali di seduta e sorveglia l'esecuzione delle delibere.
- c) Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede. Coordina i lavori di ogni seduta, le funzioni, le iniziative e le attività dei Consiglieri e degli eventuali collaboratori straordinari.
- d) In situazioni di urgenza, in via del tutto eccezionale e a fronte di una specifica delibera del Consiglio Direttivo, può assumere alcuni poteri



riservati in via ordinaria al Consiglio Direttivo stesso, come specificato in dettaglio dal Regolamento interno.

- e) Può eventualmente ricevere personali emolumenti e ha diritto al rimborso delle spese funzionali, nella misura stabilita dal Regolamento interno.
- f) Può riunire il Consiglio Direttivo in convocazione straordinaria ove ne ricorra l'urgenza.
- g) Può convocare in via straordinaria l'Assemblea, per sua sola responsabile iniziativa.
- h) Può rimettere il suo incarico direttamente nelle mani dell'Assemblea motivandone la decisione.
- i) Può convocare tempestivamente l'organo di controllo e ottenere pareri o verifiche su argomenti o materiali di loro competenza.

VICEPRESIDENTE

Art. 17

Al Vicepresidente spetta il compito di coadiuvare o sostituire il Presidente nei suoi compiti o espletare particolari incarichi a loro delegati.

BILANCIO E PATRIMONIO

Art 18

A) Bilancio

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- Dalle quote di iscrizione alla “AEFOR” e dalle quote annuali dovute da ogni Centro associato.
- Dai contributi volontari dei soci.
- Dai proventi ordinari e straordinari versati a titolo di non incremento patrimoniale.
- Da contributi di Enti pubblici e privati, da privati cittadini, anche se con il vincolo di destinazione.
- Da interessi bancari e postali.
- Da contributi per convenzioni con Enti pubblici e privati.
- Da un'attività commerciale avente natura marginale e strumentale rispetto alle attività istituzionali.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale l'Assemblea provvede all'approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo.



È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della "AEFOR", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

B) Patrimonio

Il patrimonio della "AEFOR" è costituito

- Dai beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà.
- Da beni ricevuti in donazione o lascito e da somme erogate a titolo di incremento patrimoniale.
- Dai fondi di riserva costituitisi grazie a eventuali possibili eccedenze di bilancio.

IL TESORIERE

Art. 19

Al Tesoriere compete la gestione amministrativa e finanziaria della "AEFOR", la tenuta dei libri sociali e contabili e la predisposizione delle bozze di bilancio preventivo e consuntivo da proporre annualmente al Consiglio.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20

- a) L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'organo di controllo può in alternativa essere monocratico.
- b) L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- c) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- d) Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della "AEFOR". Le riunioni dell'organo di controllo possono avvenire anche in video audio conferenza.
- e) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi con i supplenti.
- f) I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della "AEFOR".



Art.21

È compito dell'organo di controllo:

- α) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- β) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della "AEFOR", e sul suo concreto funzionamento;
- χ) esercitare il controllo contabile;
- δ) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della "AEFOR" rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.22

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri, persone fisiche nominate dall'Assemblea e scelte eventualmente all'interno o all'esterno della "AEFOR". Durano in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili per il triennio successivo. Ad esso è demandata la soluzione o l'arbitrato nelle vertenze e controversie tra i Centri associati e tra questi e la "AEFOR", secondo procedure disciplinate dal Regolamento Interno.

Le riunioni del collegio dei probiviri possono avvenire anche in video audio conferenza.

SCIoglimento

Art. 23

In qualunque momento dovesse verificarsi lo scioglimento della "AEFOR", l'Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio della "AEFOR", dedotte spese e passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



REGOLAMENTO INTERNO

Art. 24

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto saranno disposte con Regolamento interno da approvarsi dal Consiglio Direttivo.

RINVIO

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti norme di legge e per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a horizontal line extending to the right.